

Lucca 18 gennaio 2024

Oggetto: Art.5-bis della Legge n. 136 del 9 ottobre 2023: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104". Art. 8, comma 3, Legge n.206 del 27 dicembre 2023: "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy". Chiarimenti da parte del MASAF

Un chiarimento sul doppio vincolo paesaggistico a seguito del documento a firma del Direttore Generale del Masaf Dott.sa Alessandra Stefani del 16 gennaio 2024

L'atto chiarisce che la modifica normativa proposta con l'emendamento dell'Onorevole De Carlo **riguarda solo ed esclusivamente i boschi e , in particolare, le attività di "taglio colturale"**.

Le definizioni di "bosco" e di "taglio colturale", come ripreso anche nella circolare del Masaf, sono quelle presenti negli Articoli 3 - commi 3 e 4 e art. 7 comma 13 del Testo Unico in materia di Foreste e Filiere Forestali (TUFF).

Per "tagli colturali" si devono intendere le normali pratiche selvicolturali attuate in conformità alle norme nazionali e regionali.

Il doppio vincolo paesaggistico ex art. 142 lettera g) e ex art. 136 del D.lgs 42/2004 sulle foreste italiane non è stato quindi abrogato.

Con la modifica all'art 149 "Interventi non soggetti ad autorizzazione" al comma 1 lettera c) infatti è chiaro che si tratta di estendere una deroga per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati **agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)**, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

La richiesta di autorizzazione paesaggistica per tagliare alberi in parchi pubblici e giardini vincolati è ancora del tutto necessaria come del resto per l'abbattimento di alberi monumentali ubicati in aree vincolate resta assolutamente necessario richiedere l'autorizzazione paesaggistica;

Gli alberi monumentali sono tutelati anche da una specifica Legge 10/2013 che prevede sanzioni anche particolarmente onerose in caso di abbattimento o danneggiamento.

Le modifiche normative come quella sul doppio vincolo si possono condividere o meno, ma, affermare che "si possono abbattere alberi senza autorizzazione nelle foreste, nei giardini, nei parchi e anche negli alberi commemorativi", è assolutamente non veritiero rispetto alla modifica del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Art.5-bis della Legge n. 136 del 9 ottobre 2023).

Con l'occasione si Porgono distinti saluti.



*Il Presidente*

*Perito Agrario Antonio Sacchini*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AS" followed by a flourish.